



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **959/2018** r.g.

promossa da

LUCA BONCOMPAGNI (c.f. BNCLCU56T06A390P), rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA FORTUNAT e dell'avv. FROSALI ANDREA (FRSNDR66M12H901W) Indirizzo Telematico; giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANDREA FORTUNAT

ATTORE

nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. MARCO FALLACI, giusto mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO FALLACI
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Con ricorso depositato in data 17.9.2018, Luca BONCOMPAGNI propone opposizione **ex art. 24 comma 5, D. L. vo 26.2.99, n. 46**, avverso l'avviso di addebito n. **307 2018 00011591 89 000** notificato dall'INPS di Arezzo per il pagamento di contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria FPLD



per il periodo dal 12.2014 al 6.2015 oltre alle relative somme aggiuntive per complessivi € **657,39**, assumendo la mancata debenza di tali somme.

Si costituisce ritualmente l'Istituto resistente chiedendo la reiezione della pretesa *ex adverso* formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.

Espone in particolare INPS che con verbale di accertamento del 18.1.2016 gli ispettori della DTL di Arezzo e dell'INPS hanno contestato a Boncompagni Luca, relativamente al periodo novembre 2014 – giugno 2015, l'applicazione di un CCNL non configurabile come contratto stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, con corresponsione ai dipendenti di retribuzione inferiore a quella dovuta.

Conseguentemente hanno addebitato le differenze contributive pari a € **533,11** e le relative somme aggiuntive.

Parte ricorrente contesta l'addebito sostenendo di non essere iscritto alle associazioni di categoria che hanno sottoscritto il CCNL individuato dagli ispettori e di non poter essere, quindi, destinatario dell'obbligazione contributiva addebitatale.

Istruita anche mediante l'audizione dell'ispettore verbalizzante la causa viene discussa e decisa all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive autorizzate da parte del ricorrente (INPS non ha depositato note).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Come precisato da un consolidato filone giurisprudenziale, la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa contributiva azionata con avviso d'addebito deve provenire dall'ente impositore (**Cass. 13 luglio 2017 n. 17355**, **Cass. 6 settembre 2012 n. 14965**, **Cass.10 novembre 2010 n. 22862**, **Cass. 18 maggio 2010 n. 12108**, **Cass. 6 novembre 2009 n. 23600**, ma anche **Trib. Modena 9 aprile 2019 n. 59** in *DeJure Online*, **Trib. Perugia 30 aprile 2018 n. 198** in *Dejure Online*, **App. Bologna 8 novembre 2016 n. 871** in *DeJure Online*, **App. Ancona 11 marzo 2009 n. 97**, in *Dir. e lav. Marche* 2009, 4, 40).

Nella fattispecie la pretesa dell'INPS si basa su una presunta maggiore rappresentatività delle OO.SS. firmatarie il c.c.n.l. UNAPASS rispetto a quelle



del c.c.n.l. SNA, tale per cui solo il primo rileverebbe ai fini di cui all'art. 1 d.l. 338/1989.

Orbene, proprio tale supposta maggiore rappresentatività avrebbe dovuto essere provata dall'Istituto, ciò che nella fattispecie non è avvenuto.

Ed infatti l'Ispettore verbalizzante Annamaria AURILIA, sentito in qualità di teste, ha precisato che il verbale di accertamento risulterebbe redatto sulla scorta di alcuni dati comunicati dal "*Ministero del lavoro, la divisione quarta*", i quali sarebbero stati idonei a dar conto che "*il contratto collettivo SNA non fosse maggiormente rappresentativo, sottoscritto delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale*".

Occorre rilevare che il documento a cui si riferisce l'Ispettore è che il **Decreto del Ministero del Lavoro (IV Divisione) del 15 Luglio 2014, n. 14280 ter**, prodotto *sub* doc. 7 dallo stesso INPS.

In questo provvedimento, il Ministero riconosce espressamente la maggiore rappresentatività della CONFISAL quale associazione sindacale dei lavoratori (Cfr. p. 3 e p.5).

Pertanto la dichiarazione dell'Ispettore che sulla scorta di tale documento avrebbe "*accertato che il contratto collettivo sna non fosse maggiormente rappresentativo*" prova come in realtà non sia stato esperito alcun effettivo «accertamento».

L'efficacia probatoria di tale documento in senso contrario alle tesi dell'INPS e confermativa di quella delle Agenzie iscritte allo SNA, del resto, è già stata riconosciuta da alcune decisioni di merito:

“Va osservato che lo stesso Ministero del Lavoro – con il decreto n. 14280 ter del 4 luglio 2014, successivo a quella richiamata da INPS del 1.6.2012– ha dato atto che “da una valutazione comparativa tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali citate condotta in base ai suindicati criteri risultano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale le seguenti organizzazioni sindacali: (...) Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (CONFISAL)” (doc. 21 all INPS). Orbene, sulla base degli indici in virtù dei quali viene valutata la rappresentatività sindacale, il Ministero del Lavoro ha confermato che la



CONFESAL – ossia la sigla sindacale dei lavoratori firmataria del CCNL applicato dall’Agenzia ricorrente – dev’essere annoverata tra quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per le ragioni esposto deve essere annullato l’avviso di addebito opposto” (Trib. Pavia 26 febbraio 2019 n. 80; cfr. altresì Tribunale di Pavia 13 giugno 2019 n. 1361).

Né sembrano potersi condividere i rilievi di INPS per cui il c.c.n.l. UNAPASS sarebbe maggiormente rappresentativo perché più oneroso per l’azienda e perché CGIL, CISL e UIL hanno ottenuto complessivamente 7 seggi nella Commissione di cui al decreto ministeriale mentre CONFESAL solo uno.

Per quanto riguarda il primo aspetto, non risulta che fra gli indici di rappresentatività di un sindacato figurino la maggiore o minore convenienza per il datore di lavoro o per il dipendente dei contratti collettivi che sottoscrive.

In ordine alla seconda doglianza si rileva da un lato, che anche il citato d.m. riconosce CONFESAL quale OO.SS. maggiormente rappresentativa e che, dall’altro, la partecipazione a una Commissione nazionale nulla dice circa la presenza di un sindacato in una particolare “categoria” produttiva.

Del resto, è altro principio pacifico in giurisprudenza che, nell’ambito di vertenze aventi per oggetto la rappresentatività di un sindacato in un determinato settore, questa non possa essere desunta quale «fatto notorio» dalla mera riconducibilità dell’OO.SS. a una delle tre grandi confederazioni (cfr. **Trib. Pavia 26 febbraio 2019 n. 80**).

Pertanto spetta all’ente impositore l’onere di provare sia che le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del c.c.n.l. che si presume rilevante ai fini di cui all’**art. 1 d.l. 338/1989** siano effettivamente maggiormente rappresentative nella specifica categoria (in questo caso quella delle agenzie assicurative in gestione libera), sia che tale qualifica non spetti alle OO.SS. che hanno sottoscritto il C.C.N.L. applicato dall’impresa.

Non avendo – nella fattispecie – INPS adempiuto a siffatto onere probatorio, il ricorso deve essere accolto, con contestuale annullamento dell’avviso d’addebito opposto e declaratoria della mancata debenza delle somme in esso indicate da parte dell’opponente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



Il particolare pregio dell'attività difensiva prestata da parte ricorrente, qualificata da riferimenti giurisprudenziali non sovrabbondanti ma mirati e pertinenti e da peculiare sintesi e chiarezza espositiva, giustifica – stante anche la complessità della vicenda – la liquidazione dei compensi nella misura dei massimi previsti dallo scaglione di riferimento (cause di previdenza con istruttoria del valore fino a € 1.100).

P.Q.M.

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:

1. **ANNULLA** l'avviso d'addebito n. **307 2018 00011591 89 000** notificato dall'INPS di Arezzo e **DICHIARA** non dovute le somme in esso contenute;

2. **CONDANNA** INPS al pagamento delle spese di lite in favore di Luca BONCOMPAGNI, che liquida in € **1.195,00** oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.

Arezzo, 20 novembre 2019

Il giudice
Giorgio Rispoli

